

REGOLAMENTO (CEE) N. 1064/93 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 1993
che istituisce un premio all'ammasso privato di piselli, fave e favette

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 364/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regime di sostegno previsto dal regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette e i lupini dolci⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92⁽⁵⁾, scade il 30 giugno 1993; che il regolamento (CEE) n. 1765/92 istituisce un pagamento compensativo per i coltivatori di seminativi, compresi i produttori di piselli, di fave e di favette; che il passaggio da un regime all'altro potrebbe provocare considerevoli perturbazioni nel mercato dei piselli, delle fave e favette e porre notevoli difficoltà allo smercio del raccolto di piselli, delle fave e favette della campagna 1992-93;

considerando che è necessario istituire delle misure specifiche atte ad agevolare tale passaggio; che l'istituzione di un premio all'ammasso privato di piselli, di fave e di favette potrebbe agevolare il passaggio da un regime di sostegno all'altro;

considerando che i contratti devono essere conclusi soltanto con primi acquirenti o con utilizzatori riconosciuti; che, per accrescere l'efficacia del regime, i contratti devono essere conclusi per un quantitativo minimo; che, per agevolare l'applicazione del regime dei contratti, è opportuno fissare per ogni Stato membro una quantità massima da immagazzinare, con la possibilità di ridistribuire, entro tale limite, i quantitativi di cui uno Stato membro non abbia fatto uso;

considerando che occorre limitare il periodo durante il quale è permessa la conclusione di contratti;

considerando che occorre stabilire in un importo per tonnellata l'ammontare della cauzione destinata a garantire l'adempimento degli obblighi contrattuali;

considerando che nei contratti devono essere definiti gli obblighi del contraente, in particolare quelli che consen-

tono all'autorità competente un efficace controllo dell'ammasso;

considerando che non è consentito ritirare i piselli, o fave e favette dall'ammasso anteriormente al 1° luglio 1993; che è necessario scoraggiare l'uscita dei piselli, delle fave e favette dall'ammasso; che se i piselli, le fave e favette sono ritirati prima della fine del periodo di ammasso stabilito dal contratto, il diritto agli aiuti decade e il 50 % della cauzione viene incamerato;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92, occorre precisare che, nel caso di premi all'ammasso, il fatto generatore al fine di stabilire l'importo della cauzione e dell'aiuto in moneta nazionale è l'ultimo giorno di presentazione delle domande;

considerando che è opportuno prevedere misure di controllo a garanzia che gli aiuti non siano concessi indebitamente; che, a tal fine, gli Stati membri procedono a controlli adeguati ai diversi stati delle operazioni di ammasso;

considerando che il comitato di gestione per i foraggi essiccati non ha emesso parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

I

Articolo 1

Le autorità competenti degli Stati membri concludono contratti per l'ammasso di piselli o fave e favette raccolti sul proprio territorio durante la campagna di commercializzazione 1992-93 secondo quanto disposto dal presente regolamento.

Articolo 2

1. I contratti di ammasso, qui di seguito denominati « contratti », sono conclusi soltanto con i primi acquirenti o gli utilizzatori.

2. I contratti riguardano soltanto partite di piselli o fave e favette di un quantitativo minimo pari a 1 000 t, per le quali sia stato rilasciato un certificato di acquisto al prezzo minimo a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.